



Provincia Regionale di Messina

Il Segretario Generale

Prot. n.: 138/sG

Messina 30/01/2014

Al Sig. Commissario Straordinario

S E D E

OGGETTO : Relazione integrativa- richieste rimborso Consiglieri e Assessori Provinciali relative alle spettanze integrative delle indennità di funzione - triennio 2009/2011.

Con riferimento alla richiesta di precisazioni in ordine alle richieste pervenute da parte dei Consiglieri Provinciali e degli assessori uscenti avente di cui all'oggetto , si specifica quanto segue.

1) Sono pervenute ad oggi n. 35 richieste di rimborso relative alle spettanze integrative delle indennità di funzione relative al triennio 2009/2011 da parte dei seguenti Consiglieri Provinciali (allegato A) e n. 12 da parte dei seguenti Assessori (Allegato B).

In dettaglio, l'oggetto del rimborso riguarda le somme decurtate nella misura del 10% dalle indennità che gli amministratori/consiglieri hanno percepito nel triennio 2009/2011 a seguito della riduzione introdotta dall'art 1 comma 54 della legge finanziaria n. 266 del 2005, con vigenza dal 1° gennaio 2006, in ragione del principio, applicabile anche agli Enti locali della Regione Siciliana in quanto attinente ai principi generali di finanza pubblica, della riduzione dei costi della politica.

Per una sintetica lettura del dato, si riepilogano qui appresso le suindicate fattispecie:

- gli Ex Assessori richiedenti il conguaglio sono n. 12 per un importo complessivo (incluso IRAP) pari ad euro **191.187,32**.

- gli Ex Assessori che ad oggi NON hanno prodotto istanza di conguaglio sono n. 6; ove vi provvedessero chiederebbero un importo totale, incluso IRAP, pari ad euro **11.408,05**.

- l'ex Presidente della provincia regionale ad oggi non ha prodotto istanza di conguaglio; eventualmente l'importo ammonterebbe, compreso IRAP, ad euro **33.971,26**.

- gli Ex componenti del Consiglio Provinciale (Consiglieri e Presidente del Consiglio) che hanno prodotto istanza di conguaglio sono n.35, per un importo complessivo, comprensivo di IRAP, pari ad euro **341.398,52**.

- gli Ex Consiglieri provinciali che, ad oggi, non hanno prodotto istanza di conguaglio sono n.12; ove vi provvedessero chiederebbero un importo complessivo, comprensivo di IRAP, pari ad euro **122.279,67**.

Pertanto, la somma complessiva richiesta dagli Amministratori che ad oggi hanno fatto istanza di conguaglio delle proprie indennità, per effetto di una asserita e invocata disapplicazione della richiamata normativa, è pari ad euro **532.585,84**.

Nel caso in cui a tali richieste dovessero aggiungersi anche gli ex Amministratori (Assessori, Consiglieri e Presidente della Provincia) che ad oggi non hanno avanzato istanze di conguaglio, l'importo complessivo raggiungerebbe gli euro **800.244,82**.

Occorre sottolineare che gli importi riferiti ad eventuali conguagli per gli ex Consiglieri provinciali, sono stati calcolati dagli uffici competenti secondo un importo massimo teorico, rappresentato dal valore eccedente, il 30% della retribuzione del Presidente della Provincia Regionale, rispetto al ricalcolo che ne deriverebbe senza la decurtazione del 10% su detta indennità di carica. Pertanto per un esatto calcolo di eventuali spettanze, occorre procedere ad una ricognizione individuale delle presenze effettive, per le quali è stato corrisposto il gettone di presenza e solo nel caso in cui il Consigliere abbia raggiunto il tetto massimo retribuibile per legge, e non abbia usufruito, per tale motivo, del pagamento delle ulteriori sedute effettuate, si potrà procedere ad un esatto conteggio. La pretesa nasce da una interpretazione assunta dai richiedenti in ordine all'applicazione di detta legge finanziaria in Sicilia nella parte in cui incide sulle spettanze degli amministratori, essendo tale materia oggetto di competenza esclusiva del legislatore regionale.

Sull'argomento si sono espressi la Giurisprudenza Contabile e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia nonché l'Ufficio Legislativo e legale della Regione Sicilia (di cui si è dato alla SS ampio dettaglio nella relazione della scrivente del 26.06.2013 prot. N1010/SG), confermando l'applicazione di detta decurtazione anche in Sicilia sulla base dei principi di:

- 1) riduzione della spesa pubblica;
- 2) riduzione dei costi della politica quale espressione di coordinamento finanziario di portata nazionale;
- 3) tutela dell'Unità economica della repubblica e del coordinamento della finanza pubblica (C.Cost, 14 novembre 2005 n.417).

In seguito, la circolare n. 1 del 13 gennaio 2011 resa dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica avente ad oggetto *"l'applicabilità agli Enti locali della Sicilia delle norme statali in materia di coordinamento di finanza pubblica e contenimento della spesa, nonché in materia di riduzione del costo degli apparati politici amministrativa"* modificando invertendo tale posizione, ha rilevato la competenza regionale in materia di status degli amministratori locali ribadendo la necessità di recepimento da parte del legislatore regionale ed evidenziando che le norme statali che fissano limiti di spesa sono espressione delle finalità di coordinamento finanziario applicabili alle autonomie locali, in quanto perseguono obiettivi di riequilibrio, non prevedendo in modo esaustivo strumenti di dettaglio.

In buona sostanza, secondo la su richiamata circolare, gli enti locali siti nel territorio regionale possono autonomamente decidere di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa nel modo ritenuto più consono agli interessi della comunità locale: sia riducendo le indennità degli amministratori, sia contendendo le altre spese. In ogni caso la competenza a modificare l'importo delle indennità (dal 2008, peraltro, solo in senso riduttivo) è ravvisata dalla Legge regionale n. 30 del 2000 in capo al Consiglio Provinciale. In particolare, il quinto comma dell'art. 19 della Legge regionale n. 30 del 2000, dispone che: *"le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio"*.

Di conseguenza, il Consiglio Provinciale, ove avesse condiviso l'interpretazione resa della circolare dell'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali n. 1/2011, avrebbe dovuto adottare una specifica delibera in tal senso.

A seguito di detta interpretazione regionale, il Consiglio provinciale, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia, non ha ritenuto di rideterminare il valore delle indennità degli amministratori.

Tuttavia, con determina dirigenziale del 3° U.D. "Servizi finanziari" n.105 del 13.04.2012 – invece – è stata disapplicata la riduzione del 10% nel computo delle indennità spettanti agli amministratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, con ciò ripristinando l'indennità nella misura deliberata anteriormente alla data del 30.09.2005.

Tuttavia, in ordine alla richiesta di eliminare tale riduzione anche per gli anni precedenti, sulla base delle ragionevoli posizioni assunte dalla giurisprudenza richiamata e del principio di irretroattività, l'Ente ha assunto una posizione restrittiva, negando la corresponsione di ulteriori somme per il triennio 2009/2011.

Tanto si doveva

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Angela Caponetti

